

del 18 aprile 1999 (Stato 1 gennaio 2020)

(Estratto)

Art. 57 Sicurezza

¹Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

²Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito

¹La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fundamentalmente secondo il principio di milizia.

²L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

³Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.¹⁶

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

¹Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

²Per le donne il servizio militare è volontario.

³Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

⁴La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

⁵Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

¹La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

²...¹⁶

³La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 61 Protezione civile

¹La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

²La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

³Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

⁴La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

⁵Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.